



Consiglio Regionale del Piemonte

**REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI DI MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE
ETICA E DEONTOLOGIA
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PIEMONTE
Allegato delibera di Consiglio n. del 17 aprile 2020**

Premessa.

La Commissione Etica e Deontologia è un organo consultivo del Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali Piemonte ed è una Commissione permanente e obbligatoria.

La commissione ha la finalità di promuovere e presidiare la riflessione in merito agli aspetti etici e deontologici legati alle varie dimensioni della professione a livello territoriale e a livello nazionale con la partecipazione all'Osservatorio Deontologico. Propone al Consiglio iniziative e/o eventi a carattere formativo/informativo sui temi etici e deontologici.

La commissione, a tutela della professione, opera in connessione con il Consiglio Territoriale di Disciplina e con il Consiglio Nazionale di Disciplina, anche al fine di garantire la verifica dell'esercizio abusivo della professione, il monitoraggio degli adempimenti obbligatori e delle sanzioni disciplinari comminate ai professionisti inadempienti.

1) VERIFICA DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

- **VISTA** la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;
- **VISTI** gli art. 2, comma terzo, artt. 9, 10, 11 del D.M dell'11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”;
- **VISTI** gli artt. 3, 8 del D.P.R. 137 del 2012 recante “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”;
- **VISTO** l'art. 20 del D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- **VISTO** l'art. 8 del decreto 14 novembre 2005 n. 264 “Regolamento di cui all'art. 9 del dl 27/01/1992 n 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale”
- **VISTA** la sentenza del Tar del Lazio n. 5631 del 26 maggio 2014;

- **VISTO** il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale;
- **VISTO** l'art. 348 del Codice Penale;
- **VISTO** il manuale delle procedure dei Consigli regionali - Procedura tenuta dell'Albo - Modalità operative della Segreteria – Cancellazioni, Delibera di Consiglio di presa d'atto n. 193 del 29 giugno 2018

Art. 1

L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni.

L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

Art. 2

Il Consiglio dell'Ordine Regionale, tramite la Commissione Etica e Deontologia, verifica l'eventuale esercizio abusivo della professione da parte di soggetti cancellati dall'Albo, non iscritti all'Albo, ovvero dell'utilizzo improprio del titolo di assistente sociale

Art. 3

In seguito alla delibera di Consiglio di cancellazione dall'Albo la Segreteria procede all'aggiornamento dell'Albo e trasmette al professionista la comunicazione dell'avvenuta cancellazione. In tale comunicazione viene indicato il numero della delibera, la data della decorrenza della cancellazione e si formalizza l'interdizione dall'esercizio della professione e si informa sulle conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4

In seguito alla delibera di Consiglio di cancellazione dall'Albo, il Consigliere Segretario provvede all'invio dell'elenco dei cancellati alla Commissione Etica e Deontologia.

Art.5

Le azioni di vigilanza dell'esercizio abusivo della professione sono esercitate con monitoraggio a cadenza mensile da parte dei Consiglieri membri della Commissione Etica e Deontologica attraverso:

- ricerche su internet, social-media, locandine, programmi di eventi e attività a carattere formativo e divulgativo;
- collaborazione con la Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua nell'esercizio delle sue funzioni di accreditamento degli eventi formativi;
- azioni di promozione tra gli iscritti, dell'importanza di segnalazioni dell'esercizio abusivo della professione.

Del monitoraggio la commissione, attraverso elenchi predisposti con l'indicazione dei nominativi controllati, della data e degli strumenti di controllo utilizzati, da riscontro al Consiglio a cadenza trimestrale. Tali elenchi vengono pubblicati sul sito istituzionale previa approvazione con delibera di Consiglio.

2) VERIFICA DATI ANAGRAFICI E DATORE DI LAVORO DEGLI ISCRITTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- **VISTO** il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale;
- **VISTO** il D.P.R. n. 169 del 2005, "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";
- **VISTO** il D.P.R. n. 137 del 2012; "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."
- **VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale (e linee guida). Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 (con decorrenza 1.1.2014) come modificato con delibera 162 del 30 giugno 2015. – Delibera n. 108 del 17 giugno 2017 (con decorrenza 1.1.2018) con modifiche apportate con delibera n. 173 del 18 novembre 2017 – Delibera n. 52 del 21 aprile 2018 (con decorrenza 1.6.2018) – Delibera n. 160 del 15 dicembre 2018 (con decorrenza 1.1.2019) – Delibera n. 118 del 26 luglio 2019 (con decorrenza 1.9.2019) – Delibera n. 119 del 26 luglio 2019 (con decorrenza 1.9.2019);

Art.6

L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo. A tal fine, obbligatoriamente: fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati (attraverso la piattaforma online nell'area riservata del sito del Cnoas), sia quelli previsti dalle normative vigenti (dati anagrafici e relativi al datore di lavoro), sia tutti quelli che il Consiglio dell'Ordine ritiene necessari per la costruzione, l'aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua. Il mancato adempimento degli obblighi viene segnalato dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio territoriale di Disciplina per le valutazioni e decisioni di competenza.

Lo svolgimento dell'attività in periodo di sospensione dall'esercizio professionale si configura come illecito disciplinare. Dell'infrazione risponde anche l'assistente sociale che abbia eventualmente reso possibile l'attività irregolare o che, essendone a conoscenza, non l'abbia segnalata all'Ordine.

Art. 7

L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto. Il Consiglio regionale di Disciplina opera, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di Disciplina di cui all'art.6 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale.

All'esito del procedimento disciplinare, la decisione, unitamente alla delibera con cui è stata assunta dal Collegio del Consiglio Territoriale di Disciplina, è notificata entro quindici giorni dal deposito presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine, al segnalato, e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione il segnalato risiede, perché legittimati a impugnare il provvedimento di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina.

La decisione, senza la delibera, è altresì comunicata, entro 15 giorni, al Consiglio Regionale dell'Ordine.

Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione di cui all'art. 29, la sanzione è altresì comunicata al datore di lavoro e/o all'Ente nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale a cura del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 8

In seguito alla comunicazione della decisione, senza la delibera, al Consiglio Regionale dell'Ordine il Consigliere Segretario provvede all'invio dell'elenco degli assistenti sociali sanzionati alla Commissione Etica e Deontologica.

Art. 9

La Commissione Etica e Deontologia, nei 60 giorni di tempo di attesa dell'eventuale impugnazione da parte dell'assistente sociale sottoposto a procedimento disciplinare, verifica sulla piattaforma on line dell'Albo la sussistenza dei dati anagrafici e del datore di lavoro

Art. 10

Qualora i dati siano incompleti, la Commissione Etica e Deontologia ha il compito di integrare le informazioni relative al datore di lavoro affinché, decorso il termine di impugnazione, le sanzioni disciplinari sospensione, radiazione possano essere comunicate all'iscritto ed al datore di lavoro. La Commissione Etica e Deontologica verifica altresì l'effettiva esecuzione della sanzione comminata.

Art. 12

Le azioni di verifica sono così esercitate da parte dei Consiglieri membri della Commissione Etica e Deontologia:

- consultazione della piattaforma on-line dell'Albo al fine di verificare la sussistenza e la completezza dei dati anagrafici e del datore di lavoro;
- contatto telefonico e telematico con l'iscritto per verificare la correttezza delle informazioni;
- invio di una comunicazione a mezzo PEC al datore di lavoro al fine di verificare l'effettivo rispetto della sanzione comminata;
- azioni di promozione tra gli iscritti, dell'importanza dell'aggiornamento costante delle informazioni personali in area riservata.

Art. 18

La Commissione Etica e Deontologia provvederà alla promozione dell'applicazione ed alla revisione periodica del presente Regolamento